

Roma, 30/07/2014

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**OGGETTO: Entro il 30 settembre 2014 va presentata la Dichiarazione IMU e TASI per gli Enti non commerciali.**

*Gentile Cliente,*

*Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014 del **decreto ministeriale del 26 giugno 2014**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il **modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali** e le relative istruzioni per la compilazione. La dichiarazione relativa ai periodi d'imposta 2012 e 2013 dovrà essere presentata **entro il prossimo 30 settembre**, in deroga rispetto al termine ordinario fissato del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.*

#### Premessa

La dichiarazione IMU e TASI riguarda gli **immobili per i quali è prevista l'esenzione** di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire:

- **Gli enti pubblici, gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali** (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo e camere di commercio); **le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie**; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- **Gli enti privati**, cioè gli enti **disciplinati dal codice civile** (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato; le organizzazioni non governative; le associazioni di promozione sociale; **le associazioni sportive dilettantistiche**; le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate); le ex IPAB privatizzate; gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus.

Nel modello di dichiarazione, pertanto, è stata confermata la validità, anche ai fini dell'imposta municipale unica, dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale sono esenti dall'imposta "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [...] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222."

Proprio per questa norma, dunque, **gli immobili utilizzati da associazioni sportive dilettantistiche, enti non commerciali, per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività sportiva**, hanno diritto di godere dell'esenzione dall'imposta.

### Chi deve presentare la dichiarazione.

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, le istruzioni ministeriali fanno riferimento all'art. 7, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92, che richiama i soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato.

DICHIARAZIONE IMU – CHI LA DEVE PRESENTARE?	
ENTI NON COMMERCIALI	
<b>ENTI PUBBLICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ organi e le amministrazioni dello Stato;</li> <li>❖ gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio);</li> <li>❖ le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;</li> <li>❖ gli enti pubblici non economici;</li> <li>❖ gli istituti previdenziali e assistenziali;</li> <li>❖ le Università ed enti di ricerca;</li> <li>❖ le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB).</li> </ul>
<b>ENTI PRIVATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ associazioni, fondazioni e comitati;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ organizzazioni di volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266);</li><li>❖ organizzazioni non governative (Legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5);</li><li>❖ le associazioni di promozione sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383);</li><li>❖ le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289);</li><li>❖ le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134);</li><li>❖ le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207);</li><li>❖ gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);</li><li>❖ gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose.</li></ul>
--	--

**Non rientrano nel requisito soggettivo tutte le ONLUS** di cui al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, *"la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta". Tuttavia, è bene ricordare che l'art. 21 di quest'ultimo provvedimento prevede che "i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti"*.

### Immobili da dichiarare

Per quanto concerne, invece, il requisito oggettivo richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

- assistenziali;

- previdenziali;
- sanitarie;
- ricerca scientifica;
- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- indicate dall'art. 16, lett. a), della L. n. 222/85, cioè le attività di religione e di culto, che sono "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana".

CON.SER.IMP SRL